

Rassegna sindacale e previdenziale del 23 ottobre 2013

a cura di Massimo Pipino

- 1) **Gestione del rapporto di lavoro: consultabile lo schema di codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro**
- 2) **Approvato l'accordo di rinnovo del CCNL 2013-2016 per i lavoratori del settore vetro-lampade**
- 3) **INAIL – nota 5992 del 3 ottobre 2013: intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di irregolarità in materia contributiva**
- 4) **In data 30 settembre 2013: è stato firmato il CCNL relativo ai dirigenti delle aziende cooperative**
- 5) **Legge di Stabilità: il 15 ottobre 2013 è stato varato il disegno di legge**
- 6) **INAIL: è stata determinata la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio e malattia professionale**
- 7) **Conversione del D.L. n. 93/13: sono stati eliminati i reati contestabili all'azienda ex Lege n. 231/01 per delitti in materia di tutela dei dati personali (privacy)**
- 8) **INAIL – Nota n. 6262 del 14 ottobre 2013: precisazioni in materia di iscrizioni con “riattivazione” del codice ditta**
- 9) **È stato stabilito con comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'ammontare del costo orario del lavoro per le cooperative socio -assistenziali**
- 10) **Industria chimica: è stato firmato l'accordo sulla disciplina dell'apprendistato di alta formazione e ricerca**
- 11) **Fidiprof: è stato reso più facile l'accesso alle garanzie fornite dal consorzio di garanzia fidi per i professionisti**
- 12) **Legge n. 297/82 - TFR indice rivalutazione mese di agosto**
- 13) **Nota INAIL n. 5992 del ottobre 2013: DURC ed intervento sostitutivo in caso di irregolarità contributiva**
- 14) **È stato firmato il primo accordo sui rapporti a termine “acausali” e sugli intervalli tra contratti**
- 15) **Lavoro marittimo: pubblicata in Gazzetta la legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione OIL**
- 16) **D.L. Cultura in Gazzetta Ufficiale: opportunità lavorative per under 35 laureati in specifiche discipline**
- 17) **ZFU del Mezzogiorno in Gazzetta Ufficiale: previsione di agevolazioni fiscali e contributive**
- 18) **Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 42334 del 15 ottobre 2013: reato penale la mancata esibizione di documenti agli ispettori del lavoro deve essere considerato reato e di conseguenza comportamento penalmente perseguibile**

- 19) **Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 23121 dell'11 ottobre 2013: nel caso in cui il datore di lavoro non versa le ritenute da lavoro dipendente paga il dipendente stesso**
20) **Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 23365: il licenziamento del lavoratore in malattia trovato a lavorare altrove è da ritenersi illegittimo**

1) Gestione del rapporto di lavoro: Consultabile lo schema di codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto uno schema di codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro, che è stato pubblicato al fine di avviare una consultazione pubblica in ordine ai contenuti, in particolare ai profili deontologici. Al riguardo, ciascun soggetto interessato potrà far pervenire all'indirizzo di posta elettronica divIsegrgen@lavoro.gov.it, entro e non oltre il 28 ottobre 2013, indicazioni e suggerimenti. I risultati della consultazione saranno valutati in sede di stesura definitiva del documento.

2) Approvato l'accordo di rinnovo del CCNL 2013-2016 per i lavoratori del settore vetro-lampade

In seguito al parere favorevole espresso dalle assemblee dei lavoratori, è stata approvata l'ipotesi di accordo 19 luglio 2013, firmata tra ASSO VETRO e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL, per il rinnovo del CCNL 9 dicembre 2010 per le aziende industriali che producono e trasformano articoli in vetro e per i lavoratori da essi dipendenti, comprese le Aziende che producono lampade e display. Il contratto avrà validità a partire dall'1/9/2013 sino al 31/8/2016.

Questi i nuovi minimi retributivi:

Settori meccanizzanti (prime lavorazioni)

Livello	Minimo all'1/9/2013	Minimo all'1/12/2014	Minimo all'1/12/2015
A 1	2.246,19	2.304,69	2.363,19
A 2	2.246,19	2.304,69	2.363,19
B 1	2.057,15	2.109,25	2.161,34
B 2	2.057,15	2.109,25	2.161,34
C 1	1.863,14	1.908,83	1.954,53
C 2	1.863,14	1.908,83	1.954,53
D 1	1.661,92	1.700,92	1.739,92
D 2	1.661,92	1.700,92	1.739,92
D 3	1.661,92	1.700,92	1.739,92
E 1	1.471,92	1.504,52	1.537,11
E 2	1.471,92	1.504,52	1.537,11
E 3	1.471,92	1.504,52	1.537,11
F 1	1.371,21	1.400,31	1.429,42

Livello I.P.O. all'1/9/2013 I.P.O. all'1/12/2014 I.P.O. all'1/12/2015

A 1			
A 2	51,21	52,96	54,71
B 1			
B 2	50,78	52,24	53,69
C 1			
C 2	34,18	35,24	36,50
D 1			
D 2	133,55	117,33	121,12
D 3	157,10	162,34	167,58
E 1			
E 2	111,79	115,57	119,36
E 3	144,19	148,85	153,50
F 1			

Le decorrenze degli incrementi dei trattamenti contrattuali mensili sono posticipate per le Aziende della produzione del vetro piano e della produzione della lana e del filato di vetro all'1/9/2013, 1/2/2015 e 1/2/2016

Settori della trasformazione -2° Lavorazione**Livello Minimo all'1/9/2013 Minimo all'1/12/2014 Minimo all'1/12/2015**

8 A	1.765,15	1.825,40	1.885,65
8	1.714,08	1.772,58	1.831,08
7	1.529,02	1.581,12	1.633,21
6 A	1.373,79	1.420,65	1.467,50
6	1.340,86	1.386,55	1.432,25
5 A	1.297,27	1.341,51	1.385,75
5	1.253,71	1.296,49	1.339,28
4	1.143,06	1.182,06	1.221,06
3	1.066,59	1.102,97	1.139,35
2	956,97	989,57	1.022,16
1	853,43	882,53	911,64

Le decorrenze degli incrementi dei trattamenti contrattuali mensili sono posticipate per aziende del vetro artistico e tradizionale all'1/9/2013, 1/2/2015 e 1/2/2016

Settori a soffio a mano

	Minimo all'1/9/2013	Minimo all'1/12/2014	Minimo all'1/12/2015
9 A	1.765,15	1.825,40	1.885,65
9	1.714,08	1.772,58	1.831,08
8 A	1.544,21	1.596,89	1.649,57
8	1.529,03	1.581,13	1.633,22
7	1.340,44	1.386,13	1.431,83
6	1.264,07	1.307,14	1.350,22
5	1.152,23	1.191,52	1.230,81
4	1.060,36	1.096,45	1.132,54
3	989,38	1.023,14	1.056,90
2	921,76	953,19	984,63
1	853,43	882,53	911,64

Settore Lampade e display

	Minimo all'1/9/2013	Minimo all'1/12/2014	Minimo all'1/12/2015
A	1.741,04	1.801,38	1.861,72
B	1.571,48	1.625,11	1.678,74
C	1.419,15	1.467,61	1.516,08
D	1.277,86	1.320,82	1.363,78
E	1.222,74	1.264,66	1.306,58
F	1.133,52	1.172,52	1.211,52
G	1.032,39	1.067,77	1.103,14
H	977,25	1.010,10	1.042,96
I	944,79	976,97	1.009,15
L	824,21	852,29	880,36

Previdenza complementare

A decorrere dall'1/2/2016), le contribuzioni dovute da azienda e lavoratore per ogni lavoratore iscritto al Fonchim sono:

a) sulle retribuzioni utili per il TFR

- 1,50% a carico dell'impresa
- 1,50% a carico del lavoratore

b) sulla quota di TFR da maturare nell'anno:

- 100% per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993;
- 33% per tutti gli altri lavoratori.

Classificazione del personale

Qualora l'importanza delle nuove forme di organizzazione dovesse far emergere nuove figure professionali caratterizzate o meno dalla polivalenza (intesa come intervento su più posizioni di lavoro all'interno della medesima posizione organizzativa o livello) e/o polifunzionalità (intesa come esercizio di mansioni svolte su più posizioni organizzative o su diversi livelli) che comportino un incremento di professionalità da costituire un punto di riferimento per l'intero settore, Direzioni

aziendali ed RSU potranno proporre al livello nazionale di valutare le eventuali integrazioni od inserimenti al sistema classificatorio, valutazione da effettuarsi con frequenza annuale, in prossimità dell'Osservatorio nazionale. Le Parti concordano che tali attività si articoleranno in linea di massima nel rispetto del principio di invarianza del costo.

Lavoro notturno

L'indennità calcolata in cifra fissa per quanto riguarda le prestazioni che effettivamente sono state fornite a partire dal 1° aprile 2016 passerà a 5,50 euro. Per i settori lampade e display l'importo è fissato a € 3,5.

Permessi

Nel caso in cui si abbia la nascita di figli verrà garantito al dipendente padre un giorno di permesso retribuito da fruire entro 5 mesi dalla data del parto. Tale permesso assorbe e non si cumula a quanto eventualmente già concesso a livello aziendale prima della data di stipula del presente accordo o da provvedimenti di legge.

Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro

Oltre che per gli eventi morbosi riferibili a patologie oncologiche, anche per le patologie cronico - degenerative di difficile trattamento e cura con le comuni terapie, la sospensione del decorso del comparto può avvenire per i giorni di assenza per malattia anche non continuativi, richiesti per terapie salvavita, certificati dalla struttura pubblica o convenzionata, per un massimo di 120 giorni dall'inizio dell'evento nell'arco temporale di 36 mesi.

Apprendistato

Le Parti si impegnano alla definizione della nuova normativa contrattuale sull'Apprendistato entro la stesura del presente accordo di rinnovo e comunque non oltre il 31/12/2013. In attesa della definizione della normativa contrattuale, si applica l'accordo interconfederale 18/4/2012 (Accordo Interconfederale Apprendistato) tra Confindustria e CGIL-CISL-UIL; la durata dell'Apprendistato, sarà di 24 mesi per i soggetti in possesso di laurea coerente con le finalità da conseguire, 30 mesi per i soggetti in possesso di laurea non coerente con le finalità da conseguire e di 36 mesi in tutti gli altri casi. Per i profili formativi si farà riferimento a quanto previsto all'allegato 7 del CCNL 9/12/2010.

3) INAIL – nota 5992 del 3 ottobre 2013: intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di irregolarità in materia contributiva

L'INAIL, con la nota n. 5992 del 3 ottobre, ha provveduto a fornire chiarimenti in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per quanto riguarda l'intervento sostitutivo che è previsto in caso di irregolarità nell'ambito della gestione di contratti stipulati con enti pubblici. Come noto la Legge n. 98/13 ha modificato la procedura per l'intervento sostitutivo che è previsto nell'ambito dei contratti pubblici, definendo l'obbligo di attivazione direttamente da parte dei soggetti che sono ricompresi nell'articolo 3, comma 1, lettera b), del DPR n. 207/10 (*"amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'articolo 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice"*) e ha previsto l'applicazione di tale procedura alle Amministrazioni pubbliche che erogano sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, per i quali è prevista l'acquisizione d'ufficio del Durc. Il flusso operativo per l'intervento sostitutivo delle Amministrazioni pubbliche precedenti di cui sopra è identico a quello previsto per le stazioni appaltanti pubbliche: sono stati di **conseguenza** aggiornati i modelli di comunicazione preventiva e il facsimile ad uso delle Sedi per comunicare agli interessati i dati per il pagamento, in allegato alla nota. Le Amministrazioni tenute

ad acquisire d'ufficio il Durc, qualora non già in possesso dell'utenza per accedere al servizio di richiesta dei certificati in www.sportellounicoprevidenziale.it, devono richiedere l'abilitazione inviando tramite Pec a una sede Inail, Inps o Cassa Edile il modulo per il rilascio dell'utenza "stazione appaltante/amministrazione precedente", pubblicato sul sito. Tale modulo deve essere utilizzato anche dal gestore pubblico o privato dell'intervento, allegando copia della convenzione o del contratto con l'Amministrazione pubblica precedente.

4) In data 30 settembre 2013: è stato firmato il CCNL relativo ai dirigenti delle aziende cooperative

È stato firmato, il 30 settembre 2013, tra la LEGACOOP, l'AGCI e la CGIL, la CISL e la UIL, l'accordo di rinnovo del CCNL 22/7/2008, da valere per i Dirigenti di Azienda dipendenti da Imprese Cooperative. Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il contratto ha validità dall'1/1/2012 e scade il 31/12/2014. Le Parti, al fine di confermare il contratto intersettoriale cooperativo a fronte della situazione di crisi che colpisce il Paese, e per garantire, contemporaneamente, la permanenza delle tutele contrattuali in favore di imprese e Dirigenti, concordano il rinnovo del CCNL 22/7/2008 senza aumenti retributivi e convengono di incontrarsi nel 2014 per valutare congiuntamente le possibili esigenze di innovazione normativa

Previdenza complementare: contribuzione una tantum

Il nuovo accordo non modifica le disposizioni sulla previdenza, ma stabilisce che ad integrazione della contribuzione prevista dal CCNL e limitatamente all'anno 2014 è prevista una contribuzione una tantum di:

- a) 600,00 (seicento) euro a favore di ogni dirigente in forza sia alla data del 30/9/2013 che a quella dell'1/1/2014;
- b) 400,00 (quattrocento) euro a favore di ogni dirigente in forza alla sola data del 30/9/2013."

Assistenza sanitaria integrativa ai dirigenti pensionati

La contrattazione collettiva dall'1/1/2001 ha previsto che l'assistenza sanitaria integrativa venga estesa ai dirigenti pensionati oltre l'ottantesimo anno di età. Per i dirigenti pensionati si intendono coloro che sono riconosciuti tali dagli enti che gestiscono la previdenza obbligatoria per le categorie di pensionamento anticipato, di vecchiaia e di invalidità-inabilità.

L'assistenza sanitaria integrativa agli aventi diritto decorre:

- dall'1/1/1992, per tutti coloro che risultino iscritti alle rispettive Casse di Assistenza al 30/6/1991 ed in regola con la contribuzione; per i dirigenti in pensione di anzianità il diritto decorre dall'1/1/1993;
- trascorsi otto anni, pari a 96 mesi, per i dirigenti assunti o nominati successivamente al 30/6/1991, i quali risultino iscritti alle rispettive Casse di Assistenza ed in regola con la contribuzione alla data del 31/12/2013;
- trascorsi dieci anni, pari a 120 mesi, per i dirigenti assunti o nominati successivamente al 31/12/2013, i quali risultino iscritti alle rispettive Casse di Assistenza ed in regola con la contribuzione al momento del pensionamento.

I dirigenti che andranno in pensione successivamente alle decorrenze stabilite dal precedente punto, per continuare ad usufruire dell'assistenza sanitaria integrativa, dovranno versare, dall'1/1/2014, alla Cassa di Assistenza, cui sono iscritti al momento della cessazione dell'attività lavorativa, una quota raggugliata:

al 50% del costo annuale della garanzia, in presenza di una regolare contribuzione alla Cassa di Assistenza superiore ai 20 anni:

- al 55% del costo annuale della garanzia, in presenza di una regolare contribuzione alla Cassa

di Assistenza compresa tra i 16 e i 20 anni;

- al 60% del costo annuale della garanzia, in presenza di una regolare contribuzione alla Cassa di Assistenza compresa tra gli 8 e i 15 anni.

Qualora il pensionamento avvenga nel corso dell'anno, l'iscrizione richiesta alla garanzia sanitaria pensionati e superstiti, decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per i mesi che intercorrono dal momento del pensionamento al 31 dicembre dello stesso anno, il dirigente continuerà ad usufruire delle prestazioni della garanzia dirigenti in servizio. I dirigenti in pensione, già iscritti alla Cassa di Assistenza alla data dell'1/1/2013, manterranno, nella definizione della quota di contribuzione annuale a loro carico, la condizione di miglior favore maturata. Per i dirigenti, in possesso entro il 31/12/2013 del requisito dell'età di vecchiaia, ma non di quello previsto sopra, viene definita, la quota di contribuzione a loro carico, nella misura del 55% del costo annuale della garanzia pensionati e superstiti.

Norma applicativa

Fermo restando la validità fino al 31/12/2013 di quanto definito in materia di assistenza dal CCNL stipulato tra le parti in data 22/7/2008, dall'1/1/2014 e per il periodo di vigenza del presente contratto, si è deciso di stabilire quanto segue:

- il contributo complessivo annuo per garantire l'erogazione della prestazione sanitaria integrativa a favore dei dirigenti iscritti alla Cassa di assistenza sarà pari a euro 3.600,00, di cui euro 3.400,00 a carico del datore di lavoro e euro 200,00 a carico del dirigente;
- la contribuzione annua al fondo mutualistico di cui all'art. 31 punto 5 sarà pari a euro 2.000,00;
- il costo annuo della garanzia sanitaria a favore dei dirigenti pensionati sarà pari a euro 4.000,00);
- i Consigli di Amministrazione delle Casse possono stipulare, a favore dei dirigenti in pensione e superstiti, un'apposita convenzione assicurativa, dal costo annuale di euro 1.850,00, che potrà essere attivata solo su richiesta del dirigente in pensione o del superstite.

5) Legge di Stabilità: il 15 ottobre 2013 è stato varato il disegno di legge

Il 15 ottobre 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato due disegni di legge. Il primo contiene disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014), mentre il secondo riguarda il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016.

Si segnalano, fra le altre, le seguenti variazioni riguardanti il mondo del lavoro:

- dal 2014 parte il taglio del cuneo fiscale: in particolare gli interventi riguarderanno l'Irap quota lavoro, l'Irpef per le fasce di reddito medio-basse e i versamenti contributivi gravanti sulle aziende;
- l'indicizzazione delle pensioni avrà quattro scaglioni e non tre come oggi, mentre rimarranno bloccate per il 2014 le indicizzazioni delle pensioni superiori a € 3.000,00 lordi;
- blocco della contrattazione del settore pubblico per tutto il 2014, con il blocco del turn-over del personale fino al 2018;
- verrà apposta una soglia di reddito massimo di € 60.000,00, che sale a € 80.000,00 cumulati per i coniugi per ottenere l'indennità di accompagnamento per gli over-65;
- rifinanziamento della cassa e della mobilità in deroga per l'anno 2014;
- rifinanziamento della social card per l'ultimo bimestre 2013.

Ovviamente il provvedimento, attualmente al vaglio dei due rami del Parlamento, sarà oggetto di approfondita analisi non appena approvato in forma definitiva e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

6) INAIL: è stata determinata la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio e malattia professionale

A seguito dell'approvazione della rivalutazione delle prestazioni economiche per evento infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, agricolo, dei medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi, con decorrenza dal 1° luglio 2013, l'INAIL ha provveduto ad illustrare i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, nonché alla riliquidazione delle prestazioni in corso (circolare 10 ottobre 2013, n. 50).

In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le misure retributive di seguito indicate, distinte tra settore industriale ed agricolo.

Settore industria

Retribuzione annua minima euro 15.983,10

Retribuzione annua massima euro 29.682,90

Settore agricoltura

Lavoratori subordinati a tempo determinato euro 24.122,02

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato Retribuzione effettiva, compresa tra minimo di euro 15.983,10 e massimo di euro 29.682,90

Lavoratori autonomi euro 15.983,10

Per i medici radiologi soggetti all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, si considera la retribuzione convenzionale annua di euro 59.273,59; per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, invece, operano le seguenti misure retributive annue:

Eventi anni 2005 precedenti	euro 26.081,69
Eventi anno 2006	euro 25.888,86
Eventi anno 2007	euro 26.571,92
Eventi anno 2008	euro 26.345,75
Eventi anni 2009,2010,2011, 2012	euro 26.338,99

Con riferimento all'assegno una tantum in caso di morte, in entrambi i settori industriale e agricolo, l'importo ai superstiti è fissato nella misura di euro 2.108,62. Per i medici radiologi, invece, l'assegno citato è rapportato alla retribuzione di euro 59.273,59 secondo le seguenti percentuali:

- 1/3 della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
- 1/4 nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
- 1/6 negli altri casi.

Per inabilità temporanea assoluta in agricoltura, I riferimenti retributivi dell'indennità giornaliera sono quelli appresso indicati:

Lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato	Retribuzione effettiva giornaliera, salvo il limite minimo di euro 41,87
Lavoratori autonomi	euro 47,07

Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso ha provveduto direttamente la Direzione centrale. In particolare, nel settore industriale, si è utilizzato il coefficiente 1,0302 per la rivalutazione delle basi retributive dell'anno 2011 e precedenti. L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale e agricolo ed ammonta ad euro 526,26. Infine, gli assegni continuativi mensili vengono così rivalutati:

Inabilità (%)	Settore industriale	Settore agricolo
Da 50 a 59	euro 295,31	euro 369,89
Da 60 a 79	euro 414,31	euro 516,15
Da 80 a 89	euro 769,24	euro 886,12
Da 90 a 100	euro 1.185,10	euro 1.256,07
100 + a.p.c.	euro 1.712,07	euro 1.782,33

7) Conversione del D.L. n. 93/13: sono stati eliminati i reati contestabili all'azienda ex Legge n.231/01 per delitti in materia di tutela dei dati personali (privacy)

È stata pubblicata nella G.U. n.242 del 15 ottobre la L. n.119, di conversione del D.L. n.93 del 14 agosto, in materia di sicurezza e contrasto della violenza di genere (c.d. Decreto sul femminicidio). In fase di conversione del decreto le misure che determinavano la responsabilità delle società a norma della L. n.231/01, per i delitti sulla privacy, sono state stornate dal testo della legge.

8) INAIL – Nota n. 6262 del 14 ottobre 2013: precisazioni in materia di iscrizioni con “riattivazione” del codice ditta

Con la nota del 14 ottobre 2013, n. 6262, l'INAIL è intervenuta per rilasciare talune precisazioni relative al caso in cui un soggetto identificato da un determinato codice fiscale cessi l'attività e successivamente ne inizi un'altra soggetta all'obbligo assicurativo, sottolineando come l'Istituto mantenga fermo il codice ditta già assegnato in precedenza, procedendo alla "riattivazione" dello stesso, con istituzione di una nuova posizione assicurativa territoriale per ogni singola sede di lavoro indicata nella denuncia di esercizio.

È noto che, l'articolo 10 delle Modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi (D.M. 12 dicembre 2000 *"Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro l'infortunio sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione"*), stabilisca ai commi 1 e 3 che *"Il datore di lavoro deve presentare, nei termini previsti dall'articolo 12, comma 1, del Testo Unico, l'apposita denuncia contenente, per ogni singola sede di lavoro, tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richiesti con il modulo di denuncia predisposto dall'INAIL"* e che *"L'INAIL, istituito il rapporto assicurativo, comunica al datore di lavoro il Codice Ditta, ... nonché, per ogni singola sede di lavoro, il numero della posizione assicurativa territoriale"*.

Al fine di mantenere l'unicità della situazione contributiva e contabile, l'INAIL specifica - con la nota in commento - che, nel caso in cui un soggetto identificato da un determinato codice fiscale cessi l'attività e successivamente inizi nuovamente un'attività soggetta all'obbligo assicurativo, l'Istituto mantiene fermo il codice ditta già assegnato in precedenza, procedendo alla "riattivazione" dello stesso, con istituzione di una nuova posizione assicurativa territoriale per ogni

singola sede di lavoro indicata nella denuncia di esercizio. In proposito, l'Istituto ricorda che, dal 30 settembre u.s. è stato modificato il servizio di iscrizione online, pertanto dalla suddetta data in caso di codice fiscale già registrato in GRA Web e titolare di un codice ditta cessato, il sistema verifica se l'utente sta presentando una denuncia di variazione o di iscrizione e nel primo caso avverte correttamente che deve essere presentata una denuncia di iscrizione. L'inoltro della denuncia comporta la "riattivazione" del codice ditta preesistente, il cui numero è indicato nella ricevuta generata dal sistema. L'INAIL precisa, infine, che, le imprese di nuova costituzione, che iniziano l'attività, hanno l'obbligo di effettuare la denuncia di iscrizione tramite Comunicazione unica al Registro delle imprese, che effettua gli stessi controlli ai fini della riattivazione del codice ditta preesistente.

9) È stato stabilito con comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'ammontare del costo orario del lavoro per le cooperative socio -assistenziali

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con comunicato pubblicato in G.U. n.243 del 16 ottobre, rende noto che il D.M. del 2 ottobre 2013 ha determinato, a livello nazionale, il costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, riferito al mese di maggio 2013. Entrambi i documenti sono disponibili in allegato

10) Industria chimica: è stato firmato l'accordo sulla disciplina dell'apprendistato di alta formazione e ricerca

È stato firmato, il giorno 8 ottobre 2013 tra FEDERCHIMICA, FARMINDUSTRIA e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL, l'accordo quadro sulla disciplina del Contratto di Apprendistato di alta formazione e ricerca destinato agli addetti dell'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi lubrificanti e gpl.

Le Parti hanno firmato il nuovo accordo in attuazione di quanto disposto all'articolo 3 del CCNL 22/9/2012, in tema di apprendistato, partendo dalla consapevolezza di quanto sia necessario rendere operativo un contratto di lavoro a carattere formativo che riveste un'importanza significativa per il settore, in quanto finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani e a costruire professionalità anche elevate da inserire nell'impresa. D'altra parte, si precisa, esse hanno già provveduto a definire una disciplina dell'apprendistato professionalizzante per le imprese che applicano il CCNL di settore, regolando tutti gli aspetti rinviati alla contrattazione collettiva, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 167/2011, e in più riconoscono l'importanza che può avere l'apprendistato di alta formazione e di ricerca sia per promuovere lo sviluppo di alte professionalità e dell'innovazione in impresa, sia per attuare efficaci collaborazioni con le Istituzioni scolastiche e universitarie.

Tutto ciò premesso, le Parti, in vista dell'avvio di progetti sperimentali che verranno realizzati a livello territoriale sino al rinnovo del CCNL in vigore, convengono che, ferme restando eventuali diverse previsioni legislative o regolamentazioni e Protocolli regionali, per la vigenza degli stessi e sino alla definizione di una completa ed uniforme disciplina, la gestione del rapporto di lavoro tra l'impresa e l'apprendista sarà regolata dalle norme del CCNL in vigore e in particolare dalle previsioni di cui all'articolo 3, lettera A CCNL 22/9/2012 per l'apprendistato professionalizzante, fatto salvo quanto di seguito previsto. Infatti, l'applicazione della suddetta normativa, è sottoposta ad un limite, in quanto, coerentemente ai titoli di studio che devono essere conseguiti, i profili che

attengono alla formazione e alla durata del periodo di apprendistato dovranno essere disciplinati nell'ambito delle singole iniziative territoriali sperimentali, tenuto conto dei percorsi formativi promossi ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 167/2011. Le Parti stipulanti, si impegnano a porre in essere un adeguato monitoraggio degli esiti delle iniziative territoriali, finalizzato all'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la definizione di una compiuta disciplina settoriale.

11) Fidiprof: è stato reso più facile l'accesso alle garanzie fornite dal consorzio di garanzia fidi per i professionisti

Si apprende dal sito dell'Ancl che è possibile per il professionista beneficiare delle garanzie di Fidiprof. Tali garanzie possono essere usate per accedere a capitali di terzi e rintracciare le risorse finanziarie con cui alimentare i progetti di giovani professionisti, anche costituiti in forma associata. Il comunicato sottolinea che sarà possibile accedere a finanziamenti per ristrutturare o aggiornare gli studi o le loro dotazioni tecnologiche tramite la fornitura di garanzie creditizie "collettive" in luogo o in aggiunta alle garanzie individuali. Di seguito si allega il comunicato di Fidiprof

*In aiuto delle professioni. Con Fidiprof accesso al credito semplice
Il ruolo dell'Ancl nella nascita di un nuovo servizio a favore degli studi
Dopo almeno cinque anni di difficoltà economiche derivanti dalla crisi ormai conclamata ed in alcuni casi metabolizzata, di fronte ad uno scenario socio politico che sembra muoversi con la sola finalità di mortificare le speranze e «scongiurare» le possibilità di innescare una ripresa, l'Ancl, ancora una volta, stimola la nascita e partecipa attivamente alla realizzazione di un progetto che ricerca ed individua le necessità elementari dei professionisti e guarda al futuro offrendo strumenti attraverso i quali ripartire, ridare fiducia ai giovani professionisti, confortare i professionisti in piena carriera e tranquillizzare i professionisti già affermati. Infatti, i servizi di garanzia creditizia offerti da Fidiprof, rappresentano uno strumento di utilità quotidiana finalizzato ad affiancare il professionista nei momenti di sviluppo o di difficoltà.
Le garanzie di Fidiprof possono essere usate per accedere a capitali di terzi e rintracciare le risorse finanziarie con cui alimentare i progetti di giovani professionisti (magari associati); con Fidiprof è possibile accedere a finanziamenti per ristrutturare o aggiornare gli studi o aggiornare le loro dotazioni tecnologiche. Il progetto Fidiprof nato nel sistema Confprofessioni ha raggiunto la maturità operativa ed oggi rappresenta una realtà attiva ed efficace nella quale l'Ancl ha inteso prendere parte in modo attivo attraverso un finanziamento diretto che, in questo periodo di difficoltà, rappresenta uno sforzo importante. I servizi di Fidiprof sono finalizzati a fornire garanzie creditizie «collettive» in luogo od in aggiunta alle garanzie individuali. È ormai frequente, infatti, il caso in cui l'istituto bancario che rilascia la linea di credito, non riconosca l'adeguato «merito creditizio» al professionista e pertanto diviene necessario affiancare al singolo professionista un sistema di garanzia aggiuntivo (Fidiprof) che consenta di soddisfare i requisiti e superare i parametri previsti dalla normativa bancaria, anche europea. Inoltre, grazie alle convenzioni stipulate ed in fase di stipula con gli istituti bancari, vi sono concrete possibilità di ottenere, tramite la Fidiprof, una riduzione dei tassi e dei costi per il finanziamento o per la linea di credito. Chiaramente la neo struttura di Fidiprof è nata grazie all'intuizione di Confprofessioni e grazie all'impegno dei soci fondatori che hanno aderito e finanziato la cooperativa di garanzia consentendone la creazione, l'attivazione e l'avvio dei servizi. La Fidiprof è un organismo gestito solo da Confprofessioni e dalle associazioni iscritte, creato dai professionisti e rivolto alla prestazione di servizi a favore degli stessi o di società di loro diretta emanazione.
Trattandosi di una struttura che fonda il suo successo nella finalità di raggruppare i singoli per*

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

affrontare in modo collettivo i problemi di tutti i liberi professionisti d'Italia è chiaro che rimane aperta alla partecipazione di ogni singolo professionista italiano, infatti è possibile divenire socio della cooperativa (la quota di adesione è di soli 250,00 una tantum), anche nel caso in cui non vi sia necessità di ricevere servizi di garanzia creditizia. L'adesione alla cooperativa può avere l'obiettivo di acquisire anzianità associativa e fornire alla Fidiprof una maggiore struttura finanziaria che si traduce immediatamente in una migliore qualità dei servizi resi ai professionisti. L'immediato futuro impegna Fidiprof nella definizione di ulteriori prodotti e servizi da realizzare a favore dei professionisti, magari immaginando prodotti sempre più vicini alle esigenze quotidiane (finanziamento di sistemi di pagamento dei contributi previdenziali individuali, finanziamento dello start-up di nuovi studi ecc.) che siano di veloce e facile accesso e che contribuiscano a disegnare in modo stabile un quadro in cui la Fidiprof divenga una struttura naturalmente dedicata a dare garanzie e finanziare le attività dei professionisti.

12) Legge n. 297/82 - TFR indice rivalutazione mese di agosto 2013

L'ISTAT ha provveduto a comunicare che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie d'operai ed impiegati per il mese di agosto 2013 è risultato pari a 107,6. Pertanto dal rapporto tra l'indice del mese di dicembre 2012 e quello di agosto 2013 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di agosto 2013 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2012 è pari a: 1,017746

Coefficiente di rivalutazione

MESE	TFR maturato fino al periodo compreso tra	coefficiente di rivalutazione
2013		
da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2012 a titolo di TFR		
dicembre	15 dicembre - 14 gennaio 2014	
novembre	15 novembre - 14 dicembre	
ottobre	15 ottobre - 14 novembre	
settembre	15 settembre - 14 ottobre	1,617958 %
agosto	15 agosto - 14 settembre	1,774648 %
luglio	15 luglio - 14 agosto	1,367958 %
giugno	15 giugno - 14 luglio	1,172535 %
maggio	15 maggio - 14 giugno	0,906690 %
aprile	15 aprile - 14 maggio	0,781690 %
marzo	15 marzo - 14 aprile	0,656669 %
febbraio	15 febbraio - 14 marzo	0,390845 %

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

gennaio	15 gennaio - 14 febbraio	0,265845 %
2012		
da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2011 a titolo di TFR		
dicembre	15 dicembre - 14 gennaio 2013	3,302885 %
novembre	15 novembre - 14 dicembre	2,961538 %
ottobre	15 ottobre - 14 novembre	2,980769 %
settembre	15 settembre - 14 ottobre	2,855769 %
agosto	15 agosto - 14 settembre	2,730769 %
luglio	15 luglio - 14 agosto	2,245192 %
giugno	15 giugno - 14 luglio	2,048077 %
maggio	15 maggio - 14 giugno	1,778846 %
aprile	15 aprile - 14 maggio	1,725962 %
marzo	15 marzo - 14 aprile	1,240385 %
febbraio	15 febbraio - 14 marzo	0,826923 %
gennaio	15 gennaio - 14 febbraio	0,413462 %
2011		
da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2010 a titolo di TFR		
dicembre	15 dicembre - 14 gennaio 2012	3,880058 %
novembre	15 novembre - 14 dicembre	3,531846 %
ottobre	15 ottobre - 14 novembre	3,332442 %
settembre	15 settembre - 14 ottobre	2,909827 %
agosto	15 agosto - 14 settembre	2,784827 %
luglio	15 luglio - 14 agosto	2,436615 %
giugno	15 giugno - 14 luglio	2,088403 %
maggio	15 maggio - 14 giugno	1,888999 %
aprile	15 aprile - 14 maggio	1,689595 %
marzo	15 marzo - 14 aprile	1,192576 %
febbraio	15 febbraio - 14 marzo	0,769960 %
gennaio	15 gennaio - 14 febbraio	0,421749 %
2010		
da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2009 a titolo di TFR		

dicembre	15 dicembre - 14 gennaio 2011	2,935935%
novembre	15 novembre - 14 dicembre	2,534794%
ottobre	15 ottobre - 14 novembre	2,354566%
settembre	15 settembre - 14 ottobre	2,063881%
agosto	15 agosto - 14 settembre	2,159794%
luglio	15 luglio - 14 agosto	1,869109%
giugno	15 giugno - 14 luglio	1,467968%
maggio	15 maggio - 14 giugno	1,342968 %
aprile	15 aprile - 14 maggio	1,162739 %
marzo	15 marzo - 14 aprile	0,761598 %
febbraio	15 febbraio - 14 marzo	0,470913 %
gennaio	15 gennaio - 14 febbraio	0,235457 %
2009		
da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2008 a titolo di TFR		
dicembre	15 dicembre - 14 gennaio 2010	2,224907 %
novembre	15 novembre - 14 dicembre	1,988383 %
ottobre	15 ottobre - 14 novembre	1,807621 %
settembre	15 settembre - 14 ottobre	1,626859 %
agosto	15 agosto - 14 settembre	1,724907 %
luglio	15 luglio - 14 agosto	1,321097 %
giugno	15 giugno - 14 luglio	1,196097 %
maggio	15 maggio - 14 giugno	0,959572 %
aprile	15 aprile - 14 maggio	0,667286 %
marzo	15 marzo - 14 aprile	0,375000 %
febbraio	15 febbraio - 14 marzo	0,250000 %
gennaio	15 gennaio - 14 febbraio	0,125000 %
2008		
da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2007 a titolo di TFR		
dicembre	15 dicembre - 14 gennaio 2009	3,036419 %
novembre	15 novembre - 14 dicembre	3,025228 %
ottobre	15 ottobre - 14 novembre	3,184750 %

settembre	15 settembre - 14 ottobre	3,059750 %
agosto	15 agosto - 14 settembre	3,105463 %
luglio	15 luglio - 14 agosto	2,923558 %
giugno	15 giugno - 14 luglio	2,457132 %
maggio	15 maggio - 14 giugno	1,990706 %
aprile	15 aprile - 14 maggio	1,467375 %
marzo	15 marzo - 14 aprile	1,171662 %
febbraio	15 febbraio - 14 marzo	0,648331 %
gennaio	15 gennaio - 14 febbraio	0,352618 %
2007		
da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2006 a titolo di TFR		
dicembre	15 dicembre - 14 gennaio 2008	3,485981 %
novembre	15 novembre - 14 dicembre	3,068925 %
ottobre	15 ottobre - 14 novembre	2,651869 %
settembre	15 settembre - 14 ottobre	2,293224 %
agosto	15 agosto - 14 settembre	2,168224 %
luglio	15 luglio - 14 agosto	1,926402 %
giugno	15 giugno - 14 luglio	1,626168 %
maggio	15 maggio - 14 giugno	1,325935 %
aprile	15 aprile - 14 maggio	0,967290 %
marzo	15 marzo - 14 aprile	0,725467 %
febbraio	15 febbraio - 14 marzo	0,483645 %
gennaio	15 gennaio - 14 febbraio	0,183411 %
2006		
da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2005 a titolo di TFR		
dicembre	15 dicembre - 14 gennaio 2007	2,747031 %
novembre	15 novembre - 14 dicembre	2,562648 %
ottobre	15 ottobre - 14 novembre	2,378266 %
settembre	15 settembre - 14 ottobre	
agosto	15 agosto - 14 settembre	
luglio	15 luglio - 14 agosto	2,003266 %
giugno	15 giugno - 14 luglio	1,700119 %

maggio	15 maggio - 14 giugno	1,515736 %
aprile	15 aprile - 14 maggio	1,153207 %
marzo	15 marzo - 14 aprile	0,850059 %
febbraio	15 febbraio - 14 marzo	0,606295 %
gennaio	15 gennaio - 14 febbraio	0,303147 %
2005		
da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2004 a titolo di TFR		
dicembre	15 dicembre - 14 gennaio 2006	2,952785 %
novembre	15 novembre - 14 dicembre	2,706719 %
ottobre	15 ottobre - 14 novembre	2,581719 %
settembre	15 settembre - 14 ottobre	2,335654 %
agosto	15 agosto - 14 settembre	2,150121 %
luglio	15 luglio - 14 agosto	1,904056 %
giugno	15 giugno - 14 luglio	1,597458 %
maggio	15 maggio - 14 giugno	1,351392 %
aprile	15 aprile - 14 maggio	1,105327 %
marzo	15 marzo - 14 aprile	0,738196 %
febbraio	15 febbraio - 14 marzo	0,492131 %
gennaio	15 gennaio - 14 febbraio	0,125000 %
2004		
da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2003 a titolo di TFR		
dicembre	15 dicembre - 14 gennaio 2005	2,793103 %
novembre	15 novembre - 14 dicembre	2,668103 %
ottobre	15 ottobre - 14 novembre	2,358374 %
settembre	15 settembre - 14 ottobre	2,233374 %
agosto	15 agosto - 14 settembre	2,108374 %
luglio	15 luglio - 14 agosto	1,860222 %
giugno	15 giugno - 14 luglio	1,673645 %
maggio	15 maggio - 14 giugno	1,363916 %
aprile	15 aprile - 14 maggio	1,115764 %
marzo	15 marzo - 14 aprile	0,806034 %
febbraio	15 febbraio - 14 marzo	0,619458 %

gennaio	15 gennaio - 14 febbraio	
2003		
da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2002 a titolo di TFR		
dicembre	15 dicembre - 14 gennaio 2004	3,200252 %

13) Nota INAIL n. 5992 del ottobre 2013: DURC ed intervento sostitutivo in caso di irregolarità contributiva

L'INAIL, con la nota n.5992 del 3 ottobre, ha provveduto a fornire ulteriori chiarimenti in materia di DURC, nello specifico in merito alla questione relativa all'intervento sostitutivo da porsi in essere in caso di irregolarità contributiva nell'ambito dei contratti pubblici. Come noto la Legge n. 98/13 ha rimodulato la procedura per l'intervento sostitutivo nell'ambito dei contratti pubblici, prevedendo l'obbligo di attivazione direttamente da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del DPR n.207/10, e ha previsto l'applicazione di tale procedura alle Amministrazioni pubbliche che erogano sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, per i quali è prevista l'obbligo di acquisizione d'ufficio del DURC. Il flusso operativo per l'intervento sostitutivo delle Amministrazioni pubbliche procedenti di cui sopra è identico a quello previsto per le stazioni appaltanti pubbliche: sono stati di conseguenza aggiornati i modelli di comunicazione preventiva e il facsimile ad uso delle Sedi per comunicare agli interessati i dati per il pagamento, in allegato alla presente nota.

Le Amministrazioni tenute ad acquisire d'ufficio il DURC, nel caso non siano già in possesso dell'utenza per accedere al servizio di richiesta dei certificati in www.sportellounicoprevidenziale.it, sono tenute a richiedere l'abilitazione inviando tramite Pec a una sede INAIL, INPS o Cassa Edile il modulo per il rilascio dell'utenza "*stazione appaltante/amministrazione procedente*", pubblicato sul sito. Tale modulo deve essere utilizzato anche dal gestore pubblico o privato dell'intervento, allegando copia della convenzione o del contratto con l'Amministrazione pubblica procedente.

14) È stato firmato il primo accordo sui rapporti a termine "acausali" e sugli intervalli tra contratti

In data 10 ottobre 2013 è stato sottoscritto da Federalimentare, Aidepi, Aiipa, Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assocarni, Assolatte, Assodistil, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Unionzucchero e FLAI-CGIL, FAI-Cisl e UILA, un accordo per l'attuazione dei rinvii al Ccnl previsti dal D.L. n. 99/13 (c.d. Decreto Lavoro).

Le principali novità possono essere sintetizzate come segue:

- ai rapporti di lavoro stagionali non dovranno essere applicati gli intervalli temporali tra più contratti a tempo determinato che sono stati stipulati con il medesimo lavoratore;
- a tutte le assunzioni previste per le ragioni che vengono indicate dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 368/01 si applicano gli intervalli temporali ridotti di 5 o 10 giorni, rispettivamente per i rapporti a termine con durata sino a 6 mesi o superiore;
- non viene prevista l'applicazione di intervalli temporali nel caso di assunzioni a termine effettuate per ragioni di carattere sostitutivo;

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- non è richiesta la motivazione per l'assunzione con contratto a termine (in applicazione dell'articolo 1, comma 1-bis, del D.Lgs. n.368/11) in tutte le ipotesi previste dalla legge e nelle seguenti ulteriori ipotesi: secondo rapporto a tempo determinato rispetto al primo acausale previsto dalla legge con lo stesso datore di lavoro, la cui durata non può eccedere i 12 mesi; un rapporto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi con soggetti che con lo stesso datore di lavoro abbiano precedentemente avuto altri rapporti a termine;
- non sono previsti intervalli tra contratti nel caso di assunzioni a termine acausali.

15) Lavoro marittimo: pubblicata in Gazzetta la legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione OIL

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.237 del 9 ottobre la Legge 23 settembre 2013, n.113, di ratifica ed esecuzione della Convenzione OIL n.186 sul lavoro marittimo e le norme di adeguamento interno. La Legge, in vigore dal 24 ottobre, ha stabilito che l'età minima di ammissione al lavoro è fissata a 16 anni e ha previsto modifiche al codice della navigazione in materia di: diserzione, sanzioni applicabili in caso di inosservanza di ordini da parte dei membri dell'equipaggio, certificazione medica e assistenza sanitaria a bordo.

16) D.L. Cultura in Gazzetta Ufficiale: opportunità lavorative per under 35 laureati in specifiche discipline

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.236 dell'8 ottobre il D.L. n.91/13, convertito con modificazioni in L. n.112/13, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, in vigore dal 9 ottobre. L'art.2 prevede misure urgenti per la prosecuzione delle attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per l'attuazione del programma denominato "500 giovani per la cultura", che prevede l'inserimento nel mondo del lavoro di 500 giovani under 35, laureati nelle discipline afferenti al programma o in possesso del titolo rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica, a fini formativi, per 12 mesi.

17) ZFU del Mezzogiorno in Gazzetta Ufficiale: previsione di agevolazioni fiscali e contributive

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.237 del 9 ottobre la circolare n.32024 del Ministero dello Sviluppo Economico, che fornisce chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dal Decreto 10 aprile 2013 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia. Tale Decreto prevede la concessione di agevolazioni, sotto forma di esenzioni fiscali e contributive, in favore di imprese di micro e piccola dimensione localizzate nelle Zone Franche Urbane (ZFU) dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Sicilia e Puglia) e, in via sperimentale, nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. Gli aiuti, nei limiti del regime *de minimis*, potranno essere fruiti attraverso sconti fiscali o previdenziali. Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni previste dal Decreto fino al limite massimo di € 200.000,00, ovvero di € 100.000,00 nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

18) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 42334 del 15 ottobre 2013: Reato penale la mancata esibizione di documenti agli ispettori del lavoro deve essere considerato reato e di conseguenza comportamento penalmente perseguibile

Con la sentenza n. 42334 del 15 ottobre 2013, la terza sezione penale della Cassazione ha affermato che il datore di lavoro che omette di esibire la documentazione richiesta dall'ispettore del lavoro, risponde penalmente di ciò. Si tratta delle richieste di notizie concernenti violazioni delle leggi sui rapporti di lavoro, sulle assicurazioni sociali, sulla prevenzione e l'igiene del lavoro, che assumono valore strumentale rispetto alla funzione istituzionale di controllo esercitata dall'Ispettorato del lavoro. Il reato in questione si configura, non soltanto nel caso di richiesta di semplici notizie, ma anche nell'ipotesi di omessa esibizione della documentazione che consenta all'Ispettorato del lavoro la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria, ivi compresa quella sulle assunzioni, necessaria per verificare l'adempimento dei conseguenti obblighi contributivi.

Infine, i giudici della Suprema Corte ricordano che l'articolo 4, ultimo comma, della legge n. 628 del 1961 punisce *"coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete"*.

19) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 23121 dell'11 ottobre 2013: nel caso in cui il datore di lavoro non versa le ritenute da lavoro dipendente paga il dipendente stesso

Con la recente sentenza n. 23121 dell'11 ottobre 2013 la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affermato la legittimità dell'accertamento emesso direttamente a carico del lavoratore per il mancato pagamento della ritenuta d'acconto da parte del datore di lavoro, ancor prima che sia accertata la violazione nei confronti dell'azienda, in quanto obbligato solidale al pagamento dell'imposta sin dall'origine. Il dipendente a sua volta può agire in via di regresso contro il datore di lavoro.

Il fatto

L'Agenzia delle Entrate ha accertato l'omesso versamento di imposte sui redditi nei confronti di un lavoratore dipendente, contestando di essere solidalmente responsabile per il mancato versamento, da parte del datore di lavoro, delle ritenute d'acconto sulla retribuzione. Il provvedimento, impugnato dal lavoratore, è stato ritenuto illegittimo dai giudici tributari, sia in primo che in secondo grado. Secondo il giudice di appello, in particolare, la pretesa tributaria doveva ritenersi illegittima perché, in considerazione del fatto che il reddito da lavoro dipendente costituiva l'unica fonte di reddito del contribuente, le ritenute non avevano più il carattere di ritenuta d'acconto ma quello di ritenuta definitiva d'imposta. Ne consegue, dunque, l'applicazione dell'articolo 35 del DPR n. 602/73, secondo il quale il vincolo di obbligazione in solido del "sostituito" (lavoratore) sorge al momento dell'iscrizione a ruolo del "sostituto" (datore di lavoro) in ordine alle imposte per le quali quest'ultimo non abbia effettuato né le ritenute (a titolo d'imposta) né i relativi versamenti. Quindi, i giudici di merito hanno annullato l'avviso di accertamento perché l'Amministrazione avrebbe dovuto preventivamente escutere il patrimonio del datore di lavoro e solo in caso di esito negativo emettere l'accertamento nei confronti del lavoratore. La suprema Corte, investita della questione su appello dell'Agenzia delle Entrate, ha invece cassato la decisione dei giudici di merito, evidenziando un'erronea applicazione dei principi di diritto che regolano l'accertamento in caso di mancato versamento delle ritenute.

Motivi della decisione

I giudici di legittimità hanno precisato che la previsione dell'articolo 35 del DPR n. 602/73 si riferisce alla solidarietà tra sostituto e sostituito nella fase di riscossione, per le violazioni

riguardanti omessa ritenuta e versamento relativamente a redditi per i quali il sostituto è tenuto ad effettuare le ritenute a titolo d'imposta. Hanno, inoltre, sottolineato che costituisce ritenuta a titolo di acconto quella operata su di un reddito che concorre a formare il reddito complessivo, mentre costituisce ritenuta a titolo di imposta quella operata su di un reddito che non partecipa alla formazione del reddito imponibile complessivo. È errata perciò la considerazione che in presenza di un'unica fonte di reddito costituita da lavoro dipendente le ritenute assumano il carattere di ritenuta definitiva a titolo d'imposta. Dunque, nell'ipotesi di mancato versamento di ritenute su redditi di lavoro dipendente non può trovare applicazione il principio di solidarietà residuale di cui all'articolo 35 del DPR n. 602/73, riferito alle violazioni riguardanti ritenute a titolo d'imposta. Piuttosto, secondo la suprema Corte, a prescindere se la ritenuta sia a titolo di imposta o a titolo di acconto, il sostituto (nella fattispecie "lavoratore dipendente"), in base alla previsione dell'articolo 64 del DPR n. 600/1973, deve ritenersi già originariamente (e non solo in fase di riscossione) obbligato solidale al pagamento dell'imposta, soggetto perciò egli stesso all'accertamento e a tutti i conseguenti oneri.

Conclusion

In conclusione la Corte di Cassazione ha stabilito che il Fisco può emettere accertamento direttamente a carico del lavoratore per il mancato pagamento delle ritenute d'acconto, ancor prima di rivolgersi all'azienda. Ciò perché anche il dipendente deve ritenersi già originariamente (e non solo in fase di riscossione) obbligato solidale al pagamento dell'imposta, e quindi egli stesso soggetto all'accertamento e a tutti i conseguenti oneri. Il dipendente a sua volta potrà agire in via di regresso contro il datore di lavoro che, dopo avere eseguito le ritenute, non le abbia versate all'erario, esponendolo così all'azione del fisco.

20) Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 23365: il licenziamento del lavoratore in malattia trovato a lavorare altrove è da ritenersi illegittimo

Con la Sentenza n. 23365 del 15 ottobre 2013, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato l'illegittimità del licenziamento di un lavoratore in malattia trovato a lavorare presso l'azienda di un parente, se l'attività non pregiudica la guarigione. Secondo i giudici della Suprema Corte, la genericità delle contestazioni del datore di lavoro e la "occasionalità e sporadicità" dell'attività compiuta dal lavoratore che, comunque, è risultata compatibile con la patologia sofferta dal lavoratore stesso, non possono incidere sul rapporto di lavoro con una sanzione espulsiva, non violando i canoni di correttezza e buona fede.

Infatti, "lo stato di malattia era indubitabile e le marginali attività espletate non avrebbero, in realtà, potuto rendere più difficile il processo di guarigione, anzi poteva affermarsi che tali attività potevano avere un'incidenza funzionale e positiva per la stessa guarigione."

23 ottobre 2013
Massimo Pipino